

Spettabili  
**CLIENTI E LORO INDIRIZZI**  
Inviata via mail

**Circolare n. 08/2018 del 19 giugno 2018**

## **Modalità di pagamento delle retribuzioni – dal 1° luglio 2018**

Con riferimento a quanto anticipato nella nostra circolare di Studio n. 02/2018 del 07.02.2018, ricordiamo che la Legge di bilancio 2018 ha disposto, **dal 1° luglio 2018**, il **divieto** di corrispondere **retribuzioni/compensi (e relativi anticipi) in contanti** ai lavoratori/collaboratori, pena l'applicazione di una sanzione **da € 1.000 a € 5.000**.

➤ **MODALITA' DI PAGAMENTO**

Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro/committenti dovranno corrispondere la retribuzione/compensi ai lavoratori/collaboratori **tramite banca/ufficio postale** utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento tracciabili:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

➤ **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i **rapporti di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato, determinato, intermittente, apprendistato ecc.);
- i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**;
- i **contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci**.

Le predette disposizioni **non sono invece applicabili** ai rapporti di lavoro:

- **domestico** o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
- instaurati con le **Pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001;

➤ **RETRIBUZIONE e ANTICIPI**

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1 c. 910, della Legge 205/2017, l'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della retribuzione relativa all'attività svolta dal lavoratore e ogni anticipo della stessa.

➤ **RIMBORSI SPESE FORFETTARI e PIE' DI LISTA**

Gli anticipi di cassa per **rimborsi spese si ritengono esclusi** dall'obbligo di tracciabilità, non rientrando gli stessi nel concetto di retribuzione. In assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell'INL, lo Studio ritiene che **le prassi aziendali attualmente in essere possano continuare ad essere applicate**. Si coglie l'occasione per ricordare che è già comunque esistente **l'obbligo di indicare gli importi erogati a titolo di rimborsi spese nel Libro Unico del Lavoro, anche solo in modo figurativo**. L'obbligo di tracciabilità del pagamento della retribuzione potrebbe essere l'occasione per rendere tracciabili anche i rimborsi spese, erogando i medesimi unitamente al netto mensile della busta paga, oppure corrispondendoli tramite carte di credito – anche ricaricabili - o altro sistema tracciabile.

Lo Studio rimane a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e con l'occasione si porgono cordiali saluti.